



N. 15/2014 Reg.Gen. Ass.N. 02/2016 Reg. Sent.  
Ass.

**REPUBBLICA ITALIANA**

*in nome del Popolo Italiano*

**LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIA.** Sezione Unica Penale

Composta dai signori:

- dr. **ENRICO FISCHETTI**      **Presidente relatore**
- dr. **MASSIMO VACCHIANO**      **Consigliere**
- **Vanda ZANINI**      **Giudice Pop.**
- **Giorgio BAITINI**      **Giudice Pop.**
- **Filippo PERRINI**      **Giudice Pop.**
- **Gabrielli ARBRIGI**      **Giudice Pop.**
- **Giancarlo PIANTA**      **Giudice Pop.**
- **Filomena FAIENZA**      **Giudice Pop.**

ha pronunciato la seguente:

**s e n t e n z a**

nella causa penale **trattata con il rito camerale**

**c o n t r o**

**CERIOLI ANGELO MARIA** NATO A CARAVAGGIO (BG) IL 04 LUGLIO 1960 - Residente a CARAVAGGIO-VIA SPARTACON 75 di fatto dom. in CARAVAGGIO VIA MOZZANICA SNC, domicilio eletto c/o avv.to MANCUSI DAVIDE del foro di BERGAMO

N. 17118/12 R.G.N.R.

**SENTENZA**

in data **12 FEBBRAIO 2016**

Depositata in cancelleria

**05 MAG. 2016**

**IL CANCELLIERE**  
**L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO**  
*Rosario Cleandro*

Li, \_\_\_\_\_  
Avviso ex a.15 l c. Reg. Esec. CPP

Li, \_\_\_\_\_  
avviso di cui aa.128-548 Il c. CPP

Li, \_\_\_\_\_  
Estratto contumaciale a.548 CPP

Li, \_\_\_\_\_  
Alla Corte Suprema di Cassazione

Li, \_\_\_\_\_  
**PASSATA IN GIUDICATO**

Li, \_\_\_\_\_  
data restituzione atti

Li, \_\_\_\_\_  
fatt\_\_ sched\_\_

Li, \_\_\_\_\_  
fatta parcella

N. \_\_\_\_\_ Mod.3 SG  
Uff.Riscossioni ex Camp.Penale

Li, \_\_\_\_\_  
fatto estratto esecuzione

Li, \_\_\_\_\_  
restituzione Corpo di Reato

*Difensore Avv.to Davide MANCUSI del foro di Bergamo e avv.to Angelo GLARDA del foro di Milano. **LIBERO PRESENTE***

## I M P U T A T O

Del reato di cui all'art. 575 c.p. per avere cagionato la morte di BACIU Dumitru, esplodendo due colpi di arma da fuoco con la pistola revolver' marca Taurus modello 85 Ultralite Titanium avente matricola A0306062 e canna avente matricola Cat. 11980, regolarmente detenuta, che lo!' attingevano alla schiena e, nonostante il pronto intervento del 118, ne cagionavano il decesso.

Fatti verificatisi in Caravaggio (BG) alle ore 03.15 del 25/11/2012, e: successivo decesso del BACIU alle ore 4.25.

*2* **A P P E L L A N T E I L P . M . E L E P . C .**

Avverso la sentenza della **Gip Tribunale di Bergamo, in data 23.01.2014**, che assolveva l'imputato del reato ascrittogli perché il fatto non costituiva reato.

## P A R T I C I V I L I

**BACIU IRINA DOM.** c/o avvocato FERRERI FRANCESCO del foro DI MONZA  
**BACIU ELENA MONICA DOM.** C/O AW. GIOTTO MASSIMILIANO del foro di MILANO

*avvocato FERRERI FRANCESCO DEL FORO DI MONZA*

*Avvocato GIOTTO MASSIMILIANO DEL FORO DI MILANO*

In esito all'odierna udienza camerale;

Udita la relazione del **Presidente dr. Enrico FISCHETTI;**

Udita la requisitoria del S.P.G. dr. **Manuela FASOLATO** che chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza;

Udita la difesa delle Parti Civili, che chiedevano la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'imputato, come da conclusioni scritte;

Udita la difesa, la Corte osserva:

### MOTIVI IN FATTO E DIRITTO.

Con sentenza, emessa in data 23 gennaio 2014, il GUP presso il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva CERIOLI ANGELO MARIA dal reato di omicidio ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Nel procedimento si costituivano come parti civili: Baciù Irina e Baciù Elena Monica. Il procedimento traeva origine dalla segnalazione effettuata da Cerioli Roberta, figlia maggiore dell'imputato, che aveva chiamato il Pronto intervento-112- in data 25 Novembre 2012 alle ore 3.07 poiché la propria famiglia era stata svegliata dal suono dell'allarme perimetrale dell'abitazione sita in Caravaggio (Bg) via Mozzanica ed il padre aveva esploso dei colpi di arma da fuoco.

Una pattuglia del Comando di stazione CC di Caravaggio (BG) giungeva immediatamente in loco, ove accertava la presenza del prevenuto affacciato alla finestra della propria abitazione, sita al primo piano dell'edificio, mentre, all'esterno del cancello carraio, vi era Scotto Marco, una guardia giurata della Polnotte di Treviglio. Quest'ultimo riferiva di essere giunto sul luogo poiché, mentre stava transitando sulla rotatoria di via Panizzaro con la SS11, attigua al luogo dell'evento, aveva udito dapprima il suono del sistema d'allarme della ditta di Cerioli e successivamente colpi di arma da fuoco.

L'imputato riferiva ai militi di aver esploso due colpi di arma da fuoco e, subito dopo, di aver sentito dei lamenti provenire dalla zona buia della proprietà. I Carabinieri invitavano il Cerioli ad aprire il cancello carraio e raggiungevano la parte posteriore del cortile ove rinvenivano un soggetto di sesso maschile agonizzante. L'uomo, visibilmente ferito da colpi di arma da fuoco, dichiarava di essere un cittadino albanese. Nelle tasche del giubbino del malcapitato venivano rinvenuti i documenti, mediante i quali se ne accertava l'identità: si trattava, in realtà, di Baciù Dumitru, cittadino di nazionalità rumena. I militi richiedevano l'intervento di auto medica e auto lettiga del 118, ma alle ore 4.25 veniva accertato il decesso del Baciù.

Il Cerioli, sentito a s.i.t., riferiva di essere stato svegliato alle ore 3.00 dall'allarme

perimetrale e di aver sentito dei forti colpi come se stessero sfondando il portone di ingresso. Proseguiva dichiarando che anche sua moglie e le sue due figlie si erano svegliate ed erano terrorizzate anche perché erano già stati vittime di furti. Dunque, dopo aver raccomandato a Roberta di chiamare i Carabinieri, aveva aperto la cassaforte ed estratto la pistola-marca Taurus (modello 85 Ultralite Titanium matricola A0306062), regolarmente detenuta. Si era recato in sala ed aveva cercato di aprire, dapprima una finestra che risultava però bloccata dalla zanzariera, successivamente aveva aperto quella attigua, dalla quale si era sporto per vedere cosa stesse succedendo; notando una sagoma di una persona intenta a maneggiare contro la vetrata del suo negozio, urlava: “che cazzo stai facendo”, ma il ladro continuava nella propria opera. Il Cerioli raccontava che, al fine di intimidire l'uomo, aveva deciso di sparare due colpi di arma da fuoco dall'alto verso il basso in direzione di una piscina posta all'interno della sua proprietà dove sapeva non esserci nessuno.

Valeria Cerioli, figlia minore del prevenuto, sentita a sommarie informazioni, riferiva che la ditta “Eredi di Ernesto s.n.c” era disposta su un unico piano, munita di apposita cancellata perimetrale non collegata ad alcun istituto di vigilanza privata. Lo stabile, nel quale era ubicata la ditta, si presentava su due livelli, al piano terreno, vi era il negozio commerciale di articoli da giardinaggio ed, al piano superiore, l'abitazione privata della famiglia; i due piani erano collegati da una scala interna. Dichiarava di essersi svegliata verso le ore 3.00 a causa del suono dell'allarme, dunque, si era alzata e aveva udito anche dei forti colpi che provenivano, secondo la sua percezione, dalla porta d'ingresso. Notava che i suoi genitori erano molto nervosi, il padre andava nella stanza adibita a studio, ove deteneva le armi, mentre la madre digitava il codice per disattivare l'allarme. Dichiarava di essersi messa a piangere e di essersi ritirata nella propria stanza da letto pronta a chiudersi a chiave. Proseguiva riferendo che la sorella maggiore aveva preso il telefonino ed aveva chiamato il 112, mentre il padre stava parlando con qualcuno che poi riconosceva nella guardia giurata. Ricordava di aver udito dei lamenti, che non era però in grado di localizzare.



Roberta Cerioli, figlia maggiore dell'imputato, riferiva di aver sentito l'allarme suonare alle ore 3.00 del 25 novembre 2012 e di essersi svegliata per questo motivo. Dichiarava anche di aver sentito dei rumori molto forti, di aver provato paura e di aver tentato di telefonare al 112 con il telefonino del padre, ma a causa della concitazione non era riuscita a disattivare la tastiera, dunque aveva preso il proprio cellulare e aveva chiamato i Carabinieri. Successivamente si era recata in salotto ove aveva sentito il padre che dichiarava di aver subito un tentato furto e di aver sparato alcuni colpi di pistola. La ragazza raccontava anche di aver visto arrivare la guardia giurata e di aver udito dei lamenti provenienti dall'esterno. Roberta affermava, dunque, di aver richiamato il 112 per chiedere l'intervento del 118.

Pasqualina Pontoglio, moglie del prevenuto, riferiva di essersi svegliata verso le ore 3.00 del 25 Novembre 2013 a causa del suono del sistema d'allarme e di aver udito anche colpi molto forti che non capiva da dove provenissero. Dichiarava che a causa dei quei rumori si era svegliata l'intera famiglia e il marito era giunto in salotto, aveva cercato di aprire una finestra, ma non vi era riuscito a causa della zanzariera, dunque, aveva aperto quella attigua, dalla quale notava un soggetto che stava picchiando contro la vetrata dell'esercizio commerciale. La signora narrava di aver visto il marito sparare due colpi di arma da fuoco all'esterno della finestra. La moglie raccontava di aver udito dei lamenti provenienti dall'esterno e che la figlia maggiore aveva quindi, richiamato il 112 e che l'operatore le aveva passato il 118 per richiedere l'intervento del personale medico. Nelle s.i.t. rese il giorno successivo la Pontoglio precisava la sua ricostruzione, dichiarando di aver avuto la sensazione che qualcuno intendesse sfondare la porta di ingresso.

Nell'udienza del 02.12.2012 il prevenuto confermava la ricostruzione degli avvenimenti, arricchendola di dettagli e di sensazioni (*“Quando noi ci siamo trovati tutti e quattro in sala, io e le mie bimbe, mia moglie, e ci siamo guardati negli occhi, e abbiamo... e mi hanno detto anche le bimbe: ‘Papi, stanno venendo su dalle scale. Allora in quel momento mi sono passate davanti tutte quelle...”*). L'imputato aveva avuto un forte timore che potessero far del male alla sua

famiglia, memore degli accadimenti passati che lo avevano direttamente coinvolto. Il cognato, infatti, era stato aggredito durante una rapina, mentre lui e la moglie, dopo essere stati narcotizzati, avevano subito il furto di un'autovettura. Il Cerioli voleva spaventare i ladri (*"Io ho immaginato non lo so quante persone c'erano, io in quel momento li ho voluto fare due colpi, dico, almeno si spaventa, si spaventano, desistono e vanno"*), ed aveva sparato in una zona della sua proprietà nella quale non pensava potessero esserci dei complici (*"...ho sparato nella mia proprietà, lì c'è un terreno, a fianco delle piscine, che sono esposte, ho sparato lì in mezzo io, lì è anche buio, io non avrei mai pensato che ci fosse qualcun altro io..."*). Non aveva sparato in alto perché temeva di arrecare pericolo alle abitazioni limitrofe (*"A me hanno sempre detto, qualsiasi persona, che quando tu spari, il proiettile sale e poi scende, e puoi andare a colpire qualcuno, e quindi non ho ritenuto opportuno sparare in alto e andare a prendere qualcuno dalle altre parti. Ho la mia proprietà di fianco, dove non c'è niente, ho sparato lì"*). Aveva ottenuto il porto d'armi per difesa personale, proprio a seguito dei tragici trascorsi, ma prima di quel momento non aveva mai sparato, infatti non era un cacciatore e non era mai andato al poligono di tiro. Aggiungeva che era presbite ed astigmatico, ma al momento dello sparo non portava gli occhiali.

I Carabinieri accertavano che erano state più persone ad effettuare il furto e che erano state sottratte sei motoseghe. Soltanto tre motoseghe venivano rinvenute a due metri dall'ingresso dell'esercizio commerciale lungo il marciapiede perimetrale. Sul pavimento, vicino l'esercizio commerciale, veniva ritrovata anche una mazza ferrata, presumibilmente usata per infrangere la vetrata, e vicino al corpo della vittima un paio di guanti e un foulard blu/grigio, mentre un berrettino acrilico di colore verde veniva rinvenuto verso la piscina (maniche lunghe di colore verde a fasce verticali arancioni nelle zone alte delle maniche). Il profilo genotipico maschile riscontrato solo con riferimento al berrettino, alla fascia, ai guanti era risultato compatibile con quello di confronto estrapolato dal sangue della vittima.

Si disponevano accertamenti sulle celle telefoniche della zona, sulle utenze che avevano

avuto contatti con la vittima, ma non si ottenevano risultati di particolare interesse, tuttavia, tali accertamenti permettevano di verificare che la vittima era collegata ad una serie di soggetti dediti ai reati contro il patrimonio.

Si disponevano anche intercettazioni telefoniche delle utenze in uso dalla famiglia Cerioli per verificare la versione fornita nell'immediatezza dei fatti; da tali accertamenti non emergevano elementi che potessero inficiare la credibilità della tesi dell'imputato. In data 26 Novembre 2012, il P.M. affidava l'incarico di effettuare esame autoptico sulla salma della vittima al dr. Antonio Osculati, al fine di verificare: la causa della morte di Baciù Dumitru, altre circostanze utili alla ricostruzione del fatto con riferimento alla provenienza e alla direzione dei colpi, se un intervento più tempestivo avrebbe potuto alterare il decorso causale della morte e se all'exitus avessero concorso ulteriori fattori.

La consulenza medico legale concludeva per una morte dovuta *ad uno shock emorragico causato da lesione pluriviscerali ascrivibili a colpi di arma da fuoco. Relativamente ai mezzi, questi vanno individuati in un'arma da fuoco a proiettile singolo. La vittima fu attinta complessivamente da due colpi d'arma da fuoco a proiettile singolo, che la raggiunsero al dorso. In particolare in regione sottoscapolare sinistra e in regione perisacrale sinistra. Per ciò che attiene la distanza di sparo, l'esame degli indumenti, pur sommario per il fatto che sono subito stati sequestrati dalle Forze dell'Ordine e delle ferite cutanee non ha consentito di rilevare i segni consentano di qualificarlo come esplosivo a contatto ovvero a breve distanza. Si ritiene pertanto che i colpi che attinsero il Baciù vennero esplosi ad una distanza superiore ai 40-50 cm tra vivo di volata dell'arma e regione anatomica attinta. Non naturalmente escludibile che la distanza sia di diversi metri. Nella determinazione delle caratteristiche di ferite da arma da fuoco specialmente a canna corta, stante proprio il facile mutare di posizione dell'arma stessa come del bersaglio risulta sempre difficile definire a posteriori la posizione reciproca tra vittime e aggressore. Nel caso di specie, possiamo unicamente affermare che entrambi i colpi abbiano attinto il soggetto da tergo e da una posizione sopraelevata tra sparatore e vittima. Nel complesso entrambi i colpi erano dotati di efficienza in senso letifero, dal momento che penetrarono rispettivamente, in cavità toracica sinistra e addominale,*

*condizionando lesioni trapassanti il parenchima polmonare, il diaframma e la milza, e in addome, condizionando lesioni trapassanti la biforcazione aortica e l'intestino tenue...*

Il P.M. disponeva, altresì, indagini balistiche affidate al RIS di Parma sui proiettili ritrovati. Tali analisi consentiva di affermare *che il BACIU Dumitru si trovava, all'atto del suo ferimento, ad una distanza superiore a sei metri dall'arma in uso ad Angelo Maria Cerioli e (...) che lo sparatore si trovava al primo piano della propria abitazione all'atto dell'esplosione dei colpi(...).*

La consulenza tecnica della difesa, effettuata dal dr. Luca Pierpaolo Soldati, affermava che le lesioni erano ascrivibili a colpi sparati da una distanza superiore a 40-50 cm e che tale dato significava che oltre quella misura la distanza non poteva essere determinata, dunque era **del tutto possibile che fosse pari a 38,5 metri corrispondenti al punto di giacitura del corpo senza vita di Dumitru Baciù**. Il metodo utilizzato nella consulenza balistica affermava che la vittima si trovava, all'atto del suo ferimento, a una distanza superiore a 6 metri dall'arma in uso a Cerioli implicitamente riconoscendo che poteva trovarsi pure ai predetti 38,5 metri. Il Dr. Soldati concludeva nel senso che Cerioli avrebbe potuto utilizzare le altre armi da lui detenute, mentre aveva scelto quella che possedeva a fini di difesa personale, con l'intento di allontanare gli aggressori che temeva potessero entrare nella sua proprietà e aggredire la sua famiglia.

Il CT della difesa osservava, inoltre, che l'arma utilizzata dal prevenuto non poteva giustificare un'azione volontaria, mirata ed intenzionale considerando la distanza dalla vittima, il buio della notte e il fatto che non portava gli occhiali (*"... si tratta di arma corta concepita per difesa personale. Esse sacrificano il volume di fuoco e la precisione... richiedono una maggiore abilità e un più lungo allenamento da parte dell'utilizzatore... risultano più difficili da controllare al momento dello sparo: i moti abnormi di rinculo e rilevamento sono violenti e penalizzanti. All'epoca del fatto Cerioli deteneva nella propria abitazione oltre a tale rivoltella anche altre due armi da fuoco regolarmente denunciate una pistola semiautomatica e un fucile da caccia. Cerioli ha scelto tra le armi a sua disposizione l'arma a canna corta e non quelle altre che si caratterizzano per maggior potenza di fuoco e precisione..."*).

Le parti civili chiedevano che venisse affermata la penale responsabilità del Cerioli per il reato di cui all'art. 575 c.p. sorretto dal dolo eventuale, sostenendo che Baciù aveva agito da solo e che era lui che martellava la vetrata, ma dopo essere stato scoperto era scappato ed era stato colpito alle spalle da due colpi di arma da fuoco.

Il giudice di primo grado escludeva la ricostruzione ipotizzata dalle parti civili, proprio perché non vi sarebbero stati elementi tali da provare che Baciù stesse scappando o che fosse lui la persona che stava martellando la vetrata. Seguendo tale versione presumibilmente si sarebbe dovuto trovare sulla vittima o sui suoi indumenti almeno una traccia dei frammenti del vetro del negozio. L'accertamento del dolo anche eventuale doveva basarsi su circostanze che assumevano un valore sintomatico ai fini dell'esistenza della volontà consapevole. Degne di nota, ad avviso del giudice di primo grado, erano le modalità estrinseche della condotta antecedente (invitare la figlia a chiamare il 112), lo scopo perseguito dall'agente (allontanare ed evitare l'ingresso degli aggressori) ed il comportamento successivo al fatto. Il giudice di prima istanza giungeva dunque ad escludere il raggiungimento della prova in ordine alla rappresentazione e il volere dell'evento morte dell'aggressore in capo al prevenuto, neppure nella forma dell'accettazione del rischio.

Il giudice di primo grado esaminava, comunque, un secondo profilo problematico, ovvero se la condotta potesse inquadrarsi nella fattispecie scriminante dell'art.52 c.p. alla luce delle modifiche della legge 13.02.2006 n.59. La legge in questione stabiliva la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando fosse configurabile la violazione di domicilio altrui, contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza. In tal caso l'uso dell'arma legittimamente detenuta veniva ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi era desistenza e vi era pericolo d'aggressione. In presenza delle suddette condizioni non si rimetteva più all'apprezzamento discrezionale il giudizio sulla proporzionalità della difesa all'offesa,

essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge. Per provare l'esistenza della scriminante in esame si doveva verificare la sussistenza di quattro condizioni, ovvero: la previa commissione di una violazione del domicilio, l'uso di un'arma legittimamente detenuta o di altro mezzo idoneo ai fini difensivi da parte dell'agredito, il fine di difendere la propria o altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui sempre che in quest'ultima ipotesi non vi fosse desistenza e vi fosse pericolo di aggressione. Il giudice di primo grado riteneva operante l'art.52 comma 2 lettera b, data la sussistenza nel caso di specie di tutte queste condizioni sopra descritte. Il pericolo di aggressione doveva essere inteso come pericolo alla vita e all'incolumità fisica delle persone presenti nel domicilio. La legge n.59 del 2006, ad avviso del giudice di primo grado, legittimava a reagire di fronte ad una situazione di aggressione attuale del patrimonio, che lasciava presagire una futura aggressione alla propria persona o ad altro soggetto presente nel domicilio, dunque, anche a fronte di un pericolo ancora non attuale per la vita o l'incolumità fisica di taluno. In presenza delle condizioni previste ai commi due e tre dell'art.52 c.p. vige una presunzione *iuris et de iure* di proporzione tra difesa e offesa.

Il giudice analizzava anche un terzo profilo di problematicità sollevato dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria, ovvero se il caso in esame potesse configurare un'ipotesi di eccesso colposo in legittima difesa putativa. Infatti, a parere della Pubblica Accusa, il Cerioli non aveva mai usato un'arma, non aveva mai sparato al poligono di tiro e dunque la sua condotta doveva inquadrarsi nella violazione di regole cautelari nella forma della negligenza e dell'imperizia. Il giudice non concordava però con tale tesi perché la proporzione tra offesa e difesa doveva ritenersi presunta, inoltre il prevenuto era un uomo che aveva subito ripetuti furti e non era un appartenente alle forze dell'ordine, ma nella concitazione del momento aveva preso un'arma per spaventare gli aggressori.

Per dette ragioni la condotta dell'imputato andava ascritta nell'ipotesi di cui all'art.52 comma 2 lettera b), perché non poteva ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio, imprudente o negligente.



**APPELLO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO.**

Avverso la sentenza di assoluzione proponevano appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e le parti civili, a mezzo dei loro difensori. Il Procuratore della Repubblica chiedeva, in via principale, che il Cerioli venisse condannato, poiché il caso di specie doveva essere inquadrato nell'ipotesi di cui all'art.59 comma 4 c.p., ovvero nella legittima difesa putativa, in particolare nella forma dell'eccesso colposo di cui all'art.55 c.p. Infatti, l'imputato non aveva mai sparato al poligono di tiro, non aveva mai utilizzato armi e quindi tali circostanze comprovavano la violazione delle regole cautelari nella forma della negligenza o dell'imperizia; in via subordinata chiedeva venisse affermata la sussistenza della fattispecie di cui all'art.589 c.p.

La Pubblica Accusa esaminava dunque gli istituti del dolo diretto e del dolo eventuale, per verificare se nel caso in esame il Cerioli avesse accettato il rischio che la sua condotta potesse realizzare l'evento. L'imputato nelle dichiarazioni rese a s.i.t. e in quelle rese durante l'udienza del 02-12-2013 aveva affermato di aver pensato che potessero esserci dei complici, data la forza dei colpi e dei rumori che aveva udito; ciò nonostante aveva sparato verso il basso in una zona buia della sua proprietà, opposta a quella nella quale aveva certezza si trovasse uno dei rapinatori; aveva dichiarato, altresì, di aver sparato solo con l'intento di indurre alla fuga gli aggressori. Sulla base di un ragionamento inferenziale, ovvero quello dell'esperienza dell'uomo medio, era certo che un soggetto in quelle condizioni potesse rappresentarsi il rischio di colpire un complice.

Dopo tale premessa il Pubblico Ministero esaminava se, nel caso in questione, potesse invocarsi la sussistenza della scriminante della legittima difesa, ma nella forma dell'eccesso colposo.

Infatti, non si poteva concordare con il giudice di primo grado allorquando riteneva configurabile l'ipotesi di cui all'art.52 comma 2 c.p., **poiché non vi erano elementi tali**

da sostenere che i malfattori fossero nell'atto di violare il domicilio, dato che l'obiettivo degli aggressori era l'esercizio commerciale sottostante.

Inoltre il prevenuto era consapevole della presenza di una porta blindata che separava l'azienda dall'abitazione e aveva la certezza che l'unico malfattore era intento a rompere la vetrata. Tali elementi portavano ad escludere un attuale, oggettivo e reale pericolo di aggressione all'abitazione e, quindi, alla incolumità personale.

L'aggressione in oggetto, ad avviso dell'appellante, era pacificamente rivolta alla rivendita sottostante e nessun elemento oggettivo consentiva di ritenere che l'azione criminale si sarebbe, poi, rivolta al domicilio delle persone offese. La consapevolezza della presenza di una porta blindata che separava l'azienda dall'abitazione e la costante certezza che l'unico malfattore visibile fosse intento a distruggere la vetrata del negozio escludeva che vi fosse una aggressione oggettiva, attuale e reale, dell'abitazione e, quindi, la violazione, quantomeno tentata, del domicilio.

Secondo il P.M. appellante si poteva, peraltro, ammettere, pur in assenza di attualità sussistente effettivamente, che il Cerioli si fosse erroneamente rappresentato un pericolo attuale.

Ai fini della configurabilità della legittima difesa putativa, sottolineava il P.M. è necessario, tuttavia, che la pretesa opinione soggettiva dell'esistenza del pericolo, da parte dell'agente, trovi una logica giustificazione nell'esistenza di una situazione di fatto che possa determinare la necessità di un'azione difensiva, non essendo sufficienti né lo stato d'animo dell'agente né il semplice timore di costui che altri commetta un fatto lesivo del suo diritto o sia una persona pericolosa; pertanto, la legittima difesa putativa deve fondarsi non sullo stato d'animo dell'agente, bensì su dati concreti che, sebbene inidonei a creare nella realtà un pericolo attuale siano tuttavia tali da giustificare nell'animo dell'agente la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo imminente.

Sulla base di quanto emerso dagli atti, secondo l'appellante appariva evidente che nel

fatto **si verteva in tema di eccesso colposo in legittima difesa putativa.**

Dopo avere esaminato le principali opinioni dottrinali sull'eccesso colposo nelle cause di giustificazione ( errore-inabilità quando vi sia un errore colposo nell'uso dei mezzi nella fase esecutiva; errore-motivo quando vi sia un errore di valutazione della situazione di fatto), e la tesi delle due fasi ( nella prima il fatto posto in essere è sorretto da una causa di giustificazione, mentre nella seconda fase il comportamento diventa antigiusuridico), il Procuratore della Repubblica appellante riteneva che, nella specie, il rimprovero che si formulava nei confronti dell'imputato non era quello di avere voluto l'evento **bensì di averlo per colpa, dovuta a imprudenza, negligenza ed imperizia, causato; l'errore di valutazione aveva determinato l'agente alla condotta eccessiva che aveva determinato un evento che, usando la norma diligenza, si sarebbe evitato.**

Infatti, nella fattispecie concreta, il Cerioli aveva ammesso di non avere mai usato le armi in suo possesso, di non avere mai sparato al poligono di tiro e di non saperle usare; tali circostanze **comprovavano la violazione della regola cautelare nella forma della negligenza ( nella decisione del loro impiego ) e della imperizia ( nella errata manovra delle armi).**

Inoltre, il prevenuto aveva dichiarato di non avere usato gli occhiali, indicando i deficit visivi che aveva, e di avere deciso di sparare non già verso l'alto ma verso il cortile; l'insieme di queste decisioni volitive configuravano la sussistenza della violazione della regola cautelare **della imprudenza.**

Al Cerioli si doveva, dunque, **rimproverare non di aver voluto l'evento, bensì di averlo imprudentemente e negligenzemente causato per errore di valutazione che lo aveva indotto ad una condotta eccessiva.**

### **APPELLO PROPOSTO DALLE PARTI CIVILI**

Avverso la sentenza di assoluzione proponevano, altresì, impugnazione le parti civili, a mezzo dei loro difensori, che chiedevano, in via principale, di affermare la penale

responsabilità del prevenuto per dolo eventuale nella forma dell'eccesso colposo. In via subordinata, di condannarlo per l'ipotesi di cui all'art.589 c.p.

In ogni caso, le parti civili chiedevano che venisse condannato al risarcimento dei danni morali e materiali e alla rifusione delle spese da loro sostenute per la costituzione in giudizio.

La sentenza di primo grado non era condivisibile, infatti, si basava solo sulle dichiarazioni rese dal Cerioli e su qualche altro elemento, ma non aveva considerato diversi aspetti, ovvero che l'imputato era consapevole della **presenza di diversi complici sul luogo, la circostanza che l'attentato alla proprietà era concluso, la mancata esigenza di difendere la propria o altrui incolumità, l'assenza di carattere attuale del pericolo, la mancanza di elementi tali da giustificare la sussistenza dell'art.52 comma 2 c.p.**

È Bisognava evidenziare che l'attività commerciale e l'abitazione erano divise da una porta blindata, **dunque l'eventuale intrusione nella prima unità non poteva consentire l'accesso all'altra.** Inoltre, non si poteva escludere, come aveva fatto il giudice di primo grado, che il soggetto che stava spaccando la vetrata non fosse proprio il Baciù; infatti, non bastava osservare l'assenza di tracce ematiche. Tale elemento poteva trovare ben due spiegazioni diverse, la prima nella perizia autoptica, che rilevava la presenza di evidenti tracce ematiche sugli indumenti indossati dalla vittima ed un copioso versamento ematico intracorporeo, pari a due litri nel cavo pleurico e pari a un litro nel cavo peritoneale, la seconda nel potere contenitivo degli indumenti stessi.

Le parti civili sottolineava come fosse dato certo che il Baciù fosse stato **colpito da due colpi di arma da fuoco alla schiena, sparati in rapida sequenza, mentre tentava di fuggire.** Non erano invece condivisibili le analisi svolte dal consulente di parte, secondo il quale l'intento omicidario doveva escludersi sulla base della scelta dell'arma effettuata dal prevenuto. Nella concitazione del momento, infatti, il Cerioli non aveva scelto con cautela l'arma. Il giudice dell'ordinanza cautelare nell'immediatezza dei fatti aveva svolto interessanti osservazioni, ovvero che non vi

erano elementi indicativi di un tentativo di penetrazione all'interno dell'abitazione e che la versione dell'indagato risultava contraddetta dai dati ottenuti dal sopralluogo. Ma anche valutando le modalità **d'azione si doveva notare la mancanza di cautele utilizzate dal Cerioli, che aveva sparato senza conoscere le armi e senza indossare gli occhiali da vista.**

Orbene andava anche esclusa l'ipotesi di cui all'art.52 comma 2 c.p., poiché la condotta posta in essere dai malfattori **integrava l'ipotesi di cui all'art.625 nella forma aggravata e non nell'art.614 c.p.** La corte di legittimità sottolineava che il reato di danneggiamento veniva assorbito dal furto aggravato *allorquando la violazione di domicilio era stata strumentale rispetto all'impossessamento*. A sostegno dell'autonomia tra art.625 c.p. e l'art.614 c.p. si doveva considerare anche l'introduzione della fattispecie di cui all'art.624 bis c.p.

Le parti civili chiedevano, quindi, il risarcimento di tutti i danni sofferti per la perdita del proprio congiunto, considerando anche la condizione di studentessa della figlia. Inoltre chiedevano anche un'equa personalizzazione della liquidazione del danno biologico, poiché Baciù Dumitru non era morto immediatamente.

## **LA DECISIONE DELLA CORTE.**

Ritiene la Corte che i motivi di appello siano infondati e che la sentenza assolutoria di primo grado debba essere confermata con le precisazioni e integrazioni che seguono. Innanzi tutto, per completezza di disamina, deve escludersi che la morte del Baciù sia attribuibile ad una condotta omicidiaria sorretta da dolo eventuale da parte dell'imputato basata su una ricostruzione dei fatti che avrebbe visto il Baciù agire da solo, colpire con la mazza ferrata la vetrata dell'esercizio commerciale, scappare una volta scoperto ed essere colpito alla spalle dai due colpi di arma da fuoco sparati dal Cerioli.

Al riguardo giova ricordare che l'azione delittuosa nei confronti del Cerioli e dei suoi familiari risulta essere stata posta in essere con certezza **da più persone** in quanto le motoseghe asportate risultano essere sei, e di queste solo tre sono state ritrovate nelle vicinanze dell'esercizio commerciale, con la conseguenza che le tre restanti motoseghe sono state trafugate e portate via dai complici del Baciù che poi si sono dati alla fuga. E che il Baciù non fosse il soggetto che stava continuando a colpire la vetrata dell'esercizio commerciale è dimostrato non solo dalle parole del Cerioli, che afferma di essersi rivolto verso il malfattore che stava percuotendo la vetrata e di avere sparato alla sua sinistra verso la piscina e i campi a solo scopo intimidatorio, ma anche dal fatto che sul Baciù **non sono stati rinvenuti frammenti di vetro della vetrata infranta** e che nel percorso dalla vetrata al corpo del Baciù, distante oltre 38 metri, **non sono state rinvenute tracce ematiche** ( circostanza difficilmente spiegabile con l'effetto di contenimento operato dagli indumenti della vittima atteso che le ferite erano ancora sanguinolente come emerge dal verbale dei rilievi tecnici in data 26 novembre 2012, pag. 79 ).


Ma vi è di più. Proprio dal verbale dei rilievi tecnici risulta che la finestra, dalla quale il Cerioli ha esplosi i due colpi di pistola, si trovava ad un'altezza **di mt. 4,65 dal terreno**, dove verosimilmente si trovava il malvivente che stava continuando a utilizzare la mazza ferrata contro il vetro dell'esercizio commerciale; di conseguenza si deve escludere che il Baciù fosse la persona che stava usando la mazza ferrata in quanto la consulenza del mag. Donghi del RIS ha concluso che la vittima, sugli abiti della quale non sono stati rinvenute tracce di residui dello sparo, si trovava **ad una distanza superiore ai 6-8 metri dall'arma in uso al Cerioli - distanza, come detto, superiore all'altezza della finestra-** in quanto la massima distanza di **propagazione della nube di residui della denotazione delle capsule di innesco è stimata essere compresa proprio tra 6 e 8 metri** ( conclusioni che non sono incompatibili con le emergenze della consulenza medico-legale che ha escluso che i colpi siano stati esplosi a bruciapelo e, quindi, ad una distanza inferiore ai 40-50 cm,



senza però sapere indicare una distanza precisa).

Deve, quindi, ritenersi provato che **la vittima si trovava alquanto lontana dal punto di origine delle traiettorie**, in una posizione compatibile con quelle angolazioni dei tramiti di circa 10-20 e circa 30-40 gradi che rendono la traiettoria **quasi complanare ovvero poco inclinata rispetto al piano del suolo**.

E ciò è confermato anche da un argomento balistico (vedi consulenza Soldati pag. 17) secondo cui il fatto che un proiettile sia rimasto indovato al fondo del tramite cieco per aver perforato la colonna vertebrale a livello del corpo di L5 ed essere stato così rallentato, mentre l'altro, quello trapassante, è stato trattenuto dagli indumenti per essere ritrovato in prossimità del foro di uscita trova giustificazione **con la circostanza che il bersaglio si trovava a distanza tale da far giocare un ruolo determinante al decremento di velocità correlato alla lontananza del bersaglio**; in altri termini, la perdita di energia cinetica dei colpi sparati si giustifica con la non indifferente distanza del bersaglio rispetto all'arma in quanto **se la vittima si fosse trovata piuttosto vicina all'arma i proiettili sarebbero andati dispersi**.

A tutto ciò si aggiunga la notazione che **la mazza ferrata è stata rinvenuta vicino alla vetrata**, senza che sulla stessa siano stati rinvenute impronte della vittima (anche se verosimilmente questa indossava i guanti), mentre il Baciù è stato rinvenuto a oltre 38 metri di distanza, circostanza che appare  compatibile con la descrizione dei fatti effettuata dal Cerioli, non smentita da altre risultanze probatorie e ritenuta attendibile dal Giudice impugnato.

Né è in alcun modo possibile ritenere che il Cerioli si sia rappresentato la possibilità che dalla sua azione, vale a dire dall'esplosione due colpi a scopo intimidatorio, potesse derivare la morte di un uomo; per ritenere ciò, occorrerebbe affermare che il prevenuto, nel momento in cui si sporgeva dal parapetto per sparare due colpi di pistola, fosse consapevole non solo dell'esistenza di più soggetti, ma anche che uno di loro potesse trovarsi nel luogo in cui egli aveva indirizzato i colpi d'arma da fuoco.

Dalle plurime dichiarazioni con cui l'imputato ha ricostruito gli accadimenti del 25

novembre, confortate dalle dichiarazioni dei testi e dagli ulteriori accertamenti tecnici, deve ritenersi provato che l'intenzione del Cerioli fosse solo quella di spaventare i suoi aggressori al fine di farli recedere dal loro atteggiamento aggressivo. Egli vedeva chiaramente un uomo sotto la finestra mentre continuava a colpire la vetrata e, nonostante il suo intervento a parole ( “ ma che cazzo fai ? ” ), riteneva ragionevolmente che lo stesso ed altri complici potessero salire nell'abitazione attraverso la porta che la collegava al negozio ( sul punto vedi quanto sarà detto più avanti ); decideva, quindi, di sparare a scopo intimidatorio **non verso l'aggressore con la mazza ferrata** ( come gli sarebbe stato facile fare ) **ma tutto verso sinistra**, vale dire verso quella parte del giardino dove riteneva che non vi fosse nessuno perché vi erano solo campi incolti e non vi erano abitazioni.

La dimostrazione della semplice volontà intimidatoria è data dalla visione della **foto n. 14** dei rilievi tecnici ( pag. 96 ) dalla quale si apprezza che il **cadavere della vittima si trova spostato tutto sulla sinistra** rispetto alla finestra dalla quale sono stati esplosi i due colpi; il Cerioli spara, inoltre, con una pistola a canna corta da difesa, non adatta a colpire a distanza un bersaglio, scegliendola rispetto ad un fucile da caccia ed altra pistola avente maggiori capacità lesive, mentre nel contempo sta chiedendo alla figlia di chiamare i Carabinieri.

Non vi è prova, quindi, che il Cerioli sapesse che in quella zona in cui ha indirizzato gli spari potesse esserci qualcuno, in quanto la zona era del tutto buia e vicino ai campi, e che abbia accettato il rischio, pur di spaventare gli aggressori, di ucciderne uno; al contrario, vi è prova che l'imputato aveva ritenuto che in quella zona non vi fosse nessuno in quanto, stante i rumori percepiti, **riteneva ragionevolmente che gli aggressori stessero per entrare in casa** ( né poteva sapere che gli aggressori, evidentemente più di uno, dopo aver cercato di nascondere i sensori dell'allarme, **avessero predisposto una via di fuga avendo dopo aver divelto la rete metallica per creare un varco** ).

Alla luce di quanto detto, deve escludersi, quindi, che il Cerioli abbia voluto sparare nei

confronti di un ladro o di ladri in fuga ( in tal caso, la condotta non sarebbe scriminata dalla legittima difesa difettando l'attualità del pericolo di una offesa ingiusta alla persona , nonché l'inevitabilità della reazione ).

Ciò detto, deve valutarsi a questo punto se il fatto sia avvenuto nell'esercizio di una legittima difesa reale o putativa incolpevole, perché se così non fosse potrebbe ipotizzarsi una fattispecie colposa ( o sotto il profilo dell'omicidio colposo o dell'eccesso colposo in legittima difesa).

Ritiene la Corte che **nella fattispecie in esame ricorrano i requisiti della legittima difesa putativa incolpevole.**

Invero, dalle dichiarazioni del Cerioli e dei suoi familiari, nonché dagli accertamenti tecnici e sopralluoghi successivamente esperiti, è emerso che non vi erano oggettivamente i presupposti della legittima difesa ( pericolo attuale di un danno grave alla persona e inevitabilità della reazione) in quanto il malfattore con la mazza continuava a colpire la vetrata dell'esercizio commerciale al fine di portare a termine la sottrazione delle motoseghe ma non aveva ( ancora) aggredito la porta di separazione fra esercizio commerciale e l'abitazione; e ciò è confermato dal fatto che sulla vetrata era stato fatto un grosso buco per impadronirsi delle motoseghe ma uno dei malviventi stava continuando a percuotere il vetro per perfezionare l'azione predatoria.

Ritiene la Corte, peraltro, che nella specie per l'imputato **possa farsi richiamo alla legittima difesa putativa a norma dell'art. 59 c.p., da ritenersi del tutto incolpevole.**

Per poter valutare le circostanze di fatto emerse, è necessario, innanzi tutto, descrivere la situazione dei luoghi, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali e dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri .

Il Baciù ed i suoi complici erano entrati all'interno di un cortile recintato (facendo un varco nella rete di protezione ) **costituente la pertinenza di una privata dimora e, quindi, avevano già compiuto il reato di violazione di domicilio**, per indirizzare la loro attenzione nei confronti dell'esercizio commerciale posto al piano terra ( si ricordi,

tra l'altro, che l'art. 52 ultimo comma prevede che le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale); tale esercizio commerciale comunicava direttamente con una scala interna con l'abitazione dell'imputato **ma nessun teste ha mai affermato che la porta di separazione fosse blindata e, pertanto, una siffatta circostanza risulta indimostrata** ( peraltro, anche una porta blindata può essere facilmente divelta con una mazza pesante come quella in possesso dei ladri ).

Il Cerioli, fin dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza ( in data 25.11.2012 alle ore 10,40 ) affermava : “ ... udivo dei forti colpi che **mi sembravano giungere dalla porta di ingresso dell'abitazione...** Quindi tutta la famiglia si svegliava e iniziavamo a preoccuparci che qualcuno entrasse in casa cosa che era già successa in passato quando mi sono entrati dei ladri in casa e ci hanno narcotizzato...”.

Ma tali dichiarazioni ricevevano l'immediato conforto dei suoi familiari; infatti la figlia Cerioli Valeria ( escussa dieci minuti prima del padre, alle ore 10,30 ) specificava che “ una volta alzatami oltre al suonare dell'allarme udivo dei forti colpi che a mio giudizio **sembravano che provenissero dalla porta di ingresso che mette in comunicazione con il piano inferiore** dove si trova il negozio di esposizione dei materiali di giardinaggio ” mentre la moglie del Cerioli, in sede di denuncia orale, sporta alle ore 11,08 del 25 novembre, precisava che “ ...subito avvertivamo dei forti colpi **rimbombare come se stessero tentando di sfondare la porta di ingresso del nostro appartamento...**”

Orbene, detto che l'aggressione violenta compiuta dai ladri non è stata posta in essere nei confronti di un esercizio commerciale posto in un caseggiato diverso e distante, ma nei confronti di un esercizio commerciale direttamente comunicante con l'abitazione del Cerioli e dei suoi familiari, ritiene la Corte che possa invocarsi la esimente putativa in quanto, nella specie, **trattasi di legittima difesa incolpevole** ( cfr. Cass. 9.2.2011 n. 11610 e Cass. Sez. IV 14.11.2013 n. 691 ).

Al riguardo, va ricordato che la legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere considerata la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore; essa può configurarsi se ed in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che, peraltro, deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga ad estrinsecarsi ( cfr. Cass. Sez. IV, 14.11.2013 n. 691; Cass. Sez. 1, 5.3.2013, n. 13370).

Ed allora, con giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto ( cfr. Cass. n. 13370 cit.), si rileva che gli aggressori stavano utilizzando una grossa mazza ferrata contro l'esercizio commerciale in diretta comunicazione con l'abitazione privata della famiglia Cerioli; e proprio gli enormi e forti rumori cagionati avevano fatto ragionevolmente credere all'imputato, alla figlia ed alla moglie che si stesse cercando di sfondare la porta di ingresso dell'abitazione e si volesse penetrare in casa ( come altra volta era effettivamente successo ); pertanto, l'imputato legittimamente aveva ritenuto che **vi fosse in atto un'aggressione all'incolumità propria e dei propri familiari.**

E di fronte a tale persuasione incolpevole, la sua reazione è stata quella non di sparare contro l'aggressore che stava continuando a sfondare la vetrata, ma di scegliere l'arma meno lesiva ( la pistola a canna corta ), di affacciarsi dalla seconda finestra ( la prima era chiusa da una zanzariera ) e di sparare a scopo semplicemente intimidatorio in direzione dei campi, verso la piscina, dove pensava che non vi fosse nessuno ( che qualcuno vi fosse nella parte tutta spostata a sinistra rispetto al punto di ingresso doveva ritenersi circostanza non prevedibile ).

Gli appellanti hanno anche censurato sia la circostanza che l'imputato fosse senza

occhiali sia che abbia sparato verso terra e non verso l'alto.

Tali obiezioni appaiono alquanto deboli se si considera che l'imputato si era alzato di fretta dal letto e si trovava ad affrontare con immediatezza una situazione di emergenza, con un segnale di allarme in funzione, colpi sferrati all'ingresso, le figlie piangenti e disperate.

Quanto al fatto che l'imputato abbia sparato verso il basso, non solo appaiono credibili le sue giustificazioni ma occorre sottolineare che il prevenuto doveva sporgersi da un davanzale ed aveva sopra di sé una tettoia (la sporgenza del tetto) che rendeva difficilmente praticabile uno sparo verso l'alto.

Ricordato che la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva armata, in caso di violazione di domicilio, prevista dal secondo comma dell'art. 52 c.p., **opera anche nell'ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole, nel senso sopra richiamato** ( cfr. Cass. Sez. 1, 9.2.2011, n. 11610; Cass. n. 691 del 14.11.2013 cit. ), va affrontato il tema della legittima difesa domiciliare per formulare anche alcune puntualizzazioni rispetto al contenuto della sentenza di primo grado.

La legittima difesa domiciliare (“allargata” o “sproporzionata”) non è una invenzione del legislatore italiano ma trova i suoi precedenti storici, in tempi non recenti, tanto nel diritto romano (il *fur nocturnus* poteva essere legittimamente ucciso dal padrone di casa, salvo limitazioni interpretative proposte dalla dottrina romanistica), quanto nell'ambito del diritto longobardo e negli statuti delle città italiane nei secoli del diritto comune.

In tempi più recenti, il diritto di uccidere il ladro notturno ed il rapinatore ha avuto riconoscimento nel codice napoleonico del 1810 e nei codici italiani preunitari (il napoletano del 1819, il parmense del 1820, il sardo del 1839); dal canto suo, il codice Zanardelli, nella parte speciale, confermava le eccezioni della uccisione del ladro notturno nel domicilio, senza condizioni, e del ladro diurno a certe condizioni (peraltro, la dottrina e la giurisprudenza interpretavano restrittivamente tali norme richiedendo, in ogni caso, qualche pericolo per l'incolumità delle persone in caso di uccisione dell'intruso). In tale codice, la legittima difesa trovava anche posto nella parte



generale che prevedeva il requisito della necessità ma non quello della proporzione; e ciò in considerazione del fatto che la legittima difesa non si estendeva ai beni patrimoniali. Quando, poi, il codice Rocco mutò la definizione dell'istituto, inserendo i beni patrimoniali tra quelli difendibili, si rese necessario inserire anche il limite della proporzione.

Nel 2006, il legislatore, sull'onda emotiva di gravi episodi di cronaca giudiziaria che avevano visto privati cittadini incolpati di avere ecceduto nella legittima difesa nel proprio domicilio, nonché di fronte al diffondersi del fenomeno criminale di rapina a mano armata in ville del centro-nord, ha ritenuto di legiferare, con un intervento settoriale e del tutto parziale, con l'obiettivo, desumibile dagli stessi lavori parlamentari e da pubbliche esternazioni, di conferire un maggiore potere ai singoli cittadini nel loro diritto di autotutela, riconoscendo loro la sovranità nel proprio domicilio.<sup>1</sup>

Peraltro, pur essendo del tutto comprensibili le preoccupazioni manifestate da molti sulla gravità del messaggio politico criminale che la nuova legge manifestava facendo credere che ogni cittadino ha il potere di difendere il proprio domicilio senza limiti quantitativi, con inibizione al potere pubblico ed ai giudici, in particolare, di sindacare tale uso, si deve ritenere, alla luce di un più approfondito e sistematico esame della riforma intervenuta, alla luce dei parametri costituzionali ed internazionali, che i nuovi confini della difesa domiciliare siano, in realtà, molto ristretti e che le novità introdotte siano di limitato significato. E tale conclusione è stata avvalorata non solo dai commenti della dottrina ma anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi sul punto.

---

<sup>1</sup> Si legge nella Relazione, che accompagnava il disegno di legge n. 1899 del Senato sulla legittima difesa, che "branchi di uomini feroci-italiani o stranieri che siano- non esitano a versare sangue innocente e inerme, ad uccidere e torturare"; il che richiede l'applicazione del principio federalista di sussidiarietà con il riconoscimento ad ogni cittadino del diritto naturale all'autodifesa, "restituendogli la sovranità almeno nel proprio domicilio". Il Ministro della Giustizia, sen. Castelli, commentava così l'approvazione della legge: "Da oggi i delinquenti debbono avere qualche problema in meno. E' stato finalmente sancito il principio per cui un aggressore e un aggredito non sono più sullo stesso piano perché è stato riconosciuto il diritto dell'aggredito di difendersi". Il sottosegretario Santelli, a sua volta, commentava: "E' una legge importante nel principio che aggressore e vittima non sono più sullo stesso piano, è un provvedimento che privilegia la vita, la tranquillità e la sicurezza del cittadino onesto invece di proteggere chi invade la sua sfera privata e personale", cfr. Diritto e Giustizia, 25.1.2006.

Il secondo comma dell'art. 52 c.p. recita: “ Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione”; il terzo comma, poi, prevede che la disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Appare evidente, attesa l'inequivoca formulazione della norma, che il legislatore sia intervenuto sul rapporto di proporzione introducendo, al riguardo, **una presunzione ex lege**; peraltro, prima di valutare la natura di tale previsione legislativa, sembra opportuno analizzare brevemente le condizioni previste dalla legge per la sussistenza della legittima difesa domiciliare.

Primo requisito è la previa commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore, vale a dire il pericolo attuale di un'offesa ingiusta si caratterizza ulteriormente in relazione all'introduzione o all'intrattenimento dell'aggressore, contro la volontà di chi abbia diritto di escluderlo ovvero clandestinamente o con inganno, nell'abitazione altrui<sup>2</sup>, in un luogo di privata dimora o nelle pertinenze di essi, ovvero all'interno di luoghi ove viene svolta un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ( previsione ridondante e alquanto inutile in quanto tali luoghi sono compresi già nel concetto di privata dimora ).

Si ritiene, poi, che il rinvio alle ipotesi di cui all'art. 614 c.p. debba intendersi nel senso che l'aggressore abbia posto in essere l'ipotesi consumata di violazione di domicilio, con la conseguenza che la difesa contro un tentativo di violazione di domicilio continuerà ad essere regolata dal primo comma dell'art. 52 c.p.; lo stesso dicasi nel caso

---

<sup>2</sup> Per abitazione s'intende il luogo, mobile o immobile, ove una persona vive anche non stabilmente, mentre per luogo di privata dimora s'intende quel luogo ove una persona si soffermi per svolgere una attività inerente la sua vita privata, sia esso studio professionale, stabilimento industriale, una camera di albergo, una cabina di una nave, la sede di un partito, una biblioteca o un circolo privato.

in cui taluno, legittimamente entrato nel domicilio altrui e non espressamente invitato ad allontanarsi dal titolare del diritto di esclusione, e nemmeno trattenutosi clandestinamente o con inganno, compia atti aggressivi contro l'incolumità della persona presente.

Il soggetto agente, poi, nella fattispecie di cui al secondo comma, può essere solo la persona legittimamente presente nei luoghi oggetto dell'intrusione e non, quindi, l'autore della violazione di domicilio o altra persona che si sia illegittimamente introdotta nel domicilio (ad es., l'amante di una donna che, introdottosi clandestinamente nel domicilio della stessa, sia sorpreso dal marito).

Quanto al mezzo utilizzato, la novella fa riferimento all'uso di un'arma legittimamente detenuta o ad altro mezzo idoneo al fine di difesa.<sup>3</sup>

La finalità prevista dalla norma è, poi, quella della difesa: a) della propria o dell'altrui incolumità; b) dei beni propri o altrui, sempre che non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione.

La difesa domiciliare viene ravvisata, innanzi tutto, nel caso in cui il soggetto agisca per difendere la propria o l'altrui incolumità; tale espressione ricomprende non solo la vita

---

<sup>3</sup> Per armi debbono intendersi, a norma dell'art. 585 c.p., quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo (alle armi vengono, poi, assimilate le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti); dalla norma citata la dottrina ha operato la classica distinzione tra armi proprie ed improprie, intendendo per le prime (art. 30 T.U.L.P.S.) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (armi da sparo e le c.d. armi bianche, ossia gli strumenti da punta e da taglio che possono essere utilizzati manualmente contro la persona), sia le armi improprie (ossia gli strumenti atti ad offendere dei quali dalla legge è vietato il porto senza giustificato motivo)<sup>3</sup>; ovviamente la legittimità della detenzione va valutata con riferimento al tipo di arma utilizzata per cui potrà considerarsi legittimamente detenuta solo un'arma comune da sparo, ove sussistano le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza, mentre non potrà considerarsi tale, eccetto le deroghe previste dalla legge, la detenzione di un'arma da guerra o di un'arma clandestina o alterata. Il riferimento, poi, ad ogni altro mezzo idoneo al fine di difesa, per il quale non è previsto il requisito della legittima detenzione, può intendersi con richiamo a tutti quegli strumenti che non hanno come loro destinazione specifica l'offesa alla persona ma che possono essere utilizzati per offendere (come un piccone o un badile, che possono anche essere di provenienza furtiva).

ma anche l'integrità fisica dell'agredito ( il capo I del titolo XII prevede, infatti, i delitti contro la vita e l'incolumità individuale – artt. 575-593 c.p. )<sup>4</sup>.

Il legislatore, nel presumere la proporzione sembrerebbe, quindi, prescindere da ogni valutazione comparativa tra la gravità del danno minacciato e quello patito dall'aggressore richiedendo solamente la finalità di difendere non solo la vita ma anche la semplice incolumità fisica; con la conseguenza che sarebbe ammissibile sparare contro l'aggressore, ferendolo o uccidendolo, anche nel caso di aggressione realizzata a mani nude o con strumenti sicuramente meno lesivi di un'arma. Peraltro, tale conclusione sarebbe non solo in contrasto con i principi costituzionali ma anche con quella che deve ritenersi sia la natura giuridica della difesa domiciliare, vale a dire una specificazione dell'ipotesi generale della legittima difesa.

57 Quanto alla seconda ipotesi, in cui l'agredito agisca al fine di difendere i beni propri o altrui, da intendersi come beni patrimoniali, in quanto contrapposti a quelli di natura personale, è necessario che ricorrano due condizioni: a) che non vi sia desistenza; b) che vi sia pericolo di aggressione.

E' evidente, quanto al punto a), che facendo riferimento alla necessità che non vi sia desistenza dall'aggressione, il legislatore richieda una persistenza nell'aggressione al bene patrimoniale che certamente non si verifica quando l'aggressore si sia dato alla fuga abbandonando il suo proposito criminoso oppure non opponga alcuna resistenza all'arresto.

Quanto al punto b), deve ritenersi che non sia sufficiente il pericolo di aggressione ad un bene patrimoniale ma che debba riguardare i beni della vita e dell'incolumità fisica; se, infatti, l'aggressione fosse interpretata in relazione ai beni patrimoniali il requisito stesso del pericolo di aggressione, letto alla luce dell'intera fattispecie che fa riferimento alla difesa di tali beni, si rivelerebbe del tutto superfluo

Siffatta interpretazione, del resto, trova conferma nei lavori parlamentari nel corso dei

---

<sup>4</sup> Inespugnabilmente non sono comprese le aggressioni a beni primari come quelli della libertà personale, con la conseguenza che, salvo nel caso in cui sia stata usata violenza alla persona, resti applicabile solo il primo comma

quali diversi esponenti della maggioranza avevano modo di affermare che era falsa la circostanza che la nuova norma avrebbe consentito ai cittadini di sparare anche a semplice difesa dei beni ignorando che, per la tutela dei beni, la reazione dell'agredito sarebbe stata legittima solo in presenza di ostinazione del ladro nella condotta furtiva e di un pericolo di aggressione fisica al derubato

Non va sottaciuto che ammettere una difesa armata del proprio patrimonio, pur in mancanza di una aggressione o di un pericolo di aggressione all'incolumità fisica delle persone, sarebbe difficilmente compatibile con la Carta Costituzionale.<sup>5</sup>

Pertanto, deve essere esclusa in modo assoluto l'operatività della presunzione di proporzione nel caso in cui il soggetto usi l'arma legalmente detenuta contro il ladro in fuga al fine di recuperare la merce sottratta.

Quanto, poi, al significato del pericolo di aggressione all'incolumità fisica, si potrebbe sostenere che venga introdotta la legittimazione ad una autotutela anticipata; pertanto, non sarebbe necessaria una aggressione attuale all'incolumità fisica ma avrebbe rilievo una aggressione futura, ancora non iniziata, da ritenersi probabile o possibile in maniera rilevante.

Orbene, in definitiva, ad un primo ed immediato impatto, si potrebbe ritenere che le novità della legge, nel prevedere la presunzione di proporzione, siano sostanzialmente tre: a) nel far riferimento al mezzo usato dell'arma o di altro mezzo idoneo, si dovrebbe prescindere dalla comparazione dei beni minacciati e di quelli lesi in quanto il legislatore, relativamente all'uso dell'arma o di altro mezzo idoneo, non dice quale debba essere questo uso e non fa riferimento all'effetto cagionato da tale uso; il richiamo non solo al bene della vita ma anche dell'incolumità fisica consentirebbe, quindi, di presumere la proporzione anche nel caso di utilizzazione di mezzo del tutto eccessivo rispetto al pericolo posto in essere dall'aggressore; b) la condotta difensiva dovrebbe essere sostenuta dal fine di difendere alternativamente la propria o l'altrui

---

dell'art. 52 c.p. in caso di aggressione alla libertà sessuale.

incolumità o i propri beni con la previsione di un *animus defendendi* in capo al soggetto agente e con la valorizzazione del profilo soggettivo della proporzione che porta ad escludere eventuali profili di colpa ( in altri termini, sarebbero rese giustificabili le reazioni della vittima dell'aggressione in quanto sottoposta a forti emozioni, incompatibili con qualsivoglia apprezzamento razionale, perfino quello più superficiale, relativo alla dinamica complessiva del fatto ed alle conseguenze delle proprie azioni); c) sarebbe sufficiente un semplice pericolo di aggressione alla incolumità fisica con la legittimazione ad una difesa anticipata nei termini sopra prospettati

Peraltro, al fine di stabilire la reale portata ed i limiti di quelle che risultano essere le principali novità della difesa domiciliare, deve essere approfondita la natura giuridica della novità introdotta del legislatore, verificando, inoltre, quale spazio di discrezionalità residui all'autorità giudiziaria ( poco rilevando se la presunzione di proporzionalità sia una presunzione “ *iuris et de iure*” che vincola il giudice, oppure una presunzione semplice che lascia all'autorità giudiziaria alcuni spazi di valutazione ).

Secondo una prima interpretazione dottrinarina, la nuova disposizione, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 52 c.p., configura una scriminante diversa dalla legittima difesa, costituita dall'uso legittimo delle armi in un domicilio privato. Infatti, la presenza di specifiche condizioni ( la scriminante è doppiamente propria in quanto è riferita ad una cerchia esclusiva di soggetti, qualificati una prima volta, in quanto legittimamente presenti nel domicilio, e una seconda volta come detentori legittimi di un'arma) che sottolineano il carattere proprio della scriminante, e il suo riferimento all'uso dell'arma finalizzato a scopi difensivi, fanno sì che le conseguenze lesive della reazione risultino lecite non perchè la proporzione sussiste, ma perchè la fattispecie normativa è compiutamente realizzata a prescindere dalla proporzione, quindi non per la sua presenza ma per la sua irrilevanza .

Peraltro, anche tale configurazione di una nuova scriminante, diversa dalla legittima

---

<sup>5</sup> L'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, primo fra tutti, quello alla vita e l'art. 3 vieta che siano poste sulle stesso piano in maniera irragionevole situazioni ed interessi del tutto differenti.



difesa<sup>6</sup>, comporterebbe l'esigenza della presenza di una situazione obiettiva di pericolo attuale; e ciò, sia in quanto consistente in una specifica forma di autotutela, sia per adeguarsi ai limiti imposti dall'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che, imponendo la protezione del diritto alla vita, stabilisce ( comma 2, lettera a) che la morte non è cagionata in violazione delle disposizioni convenzionali “ se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale”, sia perchè il fine di difendere, riferito ai beni dell'agredito, non consente di trasferire il pericolo attuale nella mera rappresentazione soggettiva dell'agente ( la rilevanza del pericolo deve essere obiettiva anche se il fine difensivo richiede la sua percezione da parte dell'agente).

Gran parte della dottrina, e così la giurisprudenza, invece, ritengono **che la legittima difesa domiciliare rappresenti una ipotesi di legittima difesa**, seppur speciale, con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, debbano sussistere anche gli altri requisiti di cui al comma 1 dell'art. 52 c.p., ad eccezione di quello della proporzione; tale conclusione è desumibile non solo dai lavori parlamentari, dove si è fatto espresso riferimento al diritto naturale del cittadino all'autotutela del proprio domicilio, **ma emerge chiaramente dalla dizione letterale della norma che presenta un esplicito rinvio al comma 1 per dettare un principio derogatorio al solo requisito della proporzionalità.**

Tale conclusione è, all'evidenza, preferibile in quanto non avrebbe alcun senso inserire la legittima difesa domiciliare nell'art. 52 c.p. ( difesa legittima ) e nello specificare che il rapporto di proporzione, di cui al primo comma ( legittima difesa tradizionale) sussiste, ricorrendo alcune specifiche condizioni, se non si volesse appunto prevedere un'ipotesi speciale di legittima difesa.

---

<sup>6</sup> Anche il progetto Nordio di riforma del codice penale aveva previsto, nell'ambito non della legittima difesa ma dell'uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione, una apposita scriminante per chi ( comma 3) “ fa uso di armi perchè è costretto dalla necessità di difendere l'invulnerabilità del domicilio contro una intromissione ingiusta, violenta o clandestina e tale da destare ragionevole timore per l'incolumità e la libertà delle persone presenti nel domicilio”.

Ma è proprio il richiamo al rapporto di proporzione di cui al primo comma ( con previsione di una presunzione di proporzione ), senza intaccare gli altri requisiti, che porta a ritenere che, ad eccezione della proporzione, debbano sussistere sia il pericolo attuale di una offesa ingiusta ad un diritto, sia la necessità e l'inevitabilità della reazione. Ed allora, anche nel caso di difesa domiciliare, prima di passare alla valutazione del criterio della proporzione, deve essere verificato che sussista la probabilità ( o rilevante possibilità) di un evento lesivo che abbia le caratteristiche o della situazione in corso o, quantomeno, dell'imminenza e dell'incombenza.

Nel contempo, deve sussistere il requisito della inevitabilità che richiede l'assoluta necessità della reazione quale unico modo per salvare il diritto minacciato e, quindi, della inevitabilità che è esclusa, per concorde giurisprudenza, allorché l'agredito abbia la possibilità di evitare l'aggressione con modalità comportamentali diverse dalla reazione che espone a pericolo l'incolumità fisica dell'aggressore, oppure qualora la reazione sia sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea a tutelare il diritto esposto a pericolo. Ed allora, in questa prospettiva, e prescindendo dal requisito della proporzione, non potrà essere ritenuta legittima, in ogni caso, la difesa realizzata con mezzo letale, se può essere utilizzato altro strumento, ovvero lo stesso in modo da arrecare un danno più lieve (fra le possibili condotte difensive, quindi, dovrà essere utilizzata la meno lesiva nei confronti dell'aggressore, vale a dire la minima difesa necessaria e quella che produca il minimo danno).

La giurisprudenza, fino ad oggi pronunciatasi sul punto, ha confermato tale impostazione interpretativa.

Dopo avere affermato, in alcune sentenze dal contenuto non molto approfondito, che con la legge 13 febbraio 2006, n. 59, all'art. 52 c.p., si è stabilito per legge la proporzionalità nel caso di violazione del domicilio da parte dell'aggressore a cui si contrappone, per salvaguardare la propria incolumità o i propri beni, l'uso di arma

legittimamente detenuta<sup>7</sup>, ed avere ritenuto che la nuova legge ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa<sup>8</sup>, la Suprema Corte ha stabilito che la causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, c.p., così come modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006 n. 59, **“non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione”**.

Ma è stato con la sentenza dell’8 marzo 2007, n. 16777, che la Corte di Cassazione, ha maggiormente esplicitato il suo orientamento.

Infatti, la Corte ha, innanzi tutto, premesso che, secondo la teoria tradizionale, l’aggressione deve avere provocato un pericolo attuale ed involontario di lesione di quel diritto, cioè il rischio, la elevata probabilità, del verificarsi di una lesione ingiusta al momento del fatto, per cui la reazione non può essere nè anticipata nè posticipata, in quanto il pericolo futuro e quello passato non scriminano, e che la reazione legittima deve essere dal canto suo necessaria per salvaguardare il bene in pericolo nel senso che il soggetto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso singolo in concreto, trovandosi nella impossibilità di agire altrimenti, non possa evitare l’offesa se non difendendosi arrecando a sua volta offesa all’aggressore, ponendosi in tal caso l’aggressione come unico modo per salvare il diritto minacciato; ha, poi, sottolineato che, in tale ambito, si colloca il requisito della proporzionalità che, secondo la tesi prevalente ed in sintonia con i parametri costituzionali e con quelli previsti dall’art. 2 Cedu, deve comportare un giudizio *ex ante* non fra i mezzi che l’aggredito aveva a disposizione e quelli usati bensì fra bene minacciato dall’aggressore e bene leso, e cioè tra beni ed interessi in conflitto, non essendo consentito ledere un bene dell’aggressore marcatamente superiore a quello

<sup>7</sup> Cass. Sez. 5, 28.5.2006 n. 25339, Abdel Sayed

<sup>8</sup> Cass. Sez. 1, 16.2.2007, Amoroso.

posto in pericolo dall'aggressione illecita.<sup>9</sup>

Ha, poi, affermato, richiamando due precedenti giurisprudenziali<sup>10</sup>, che i requisiti previsti dall'art. 52 c.p., con riguardo alla attualità del pericolo dell'offesa ingiusta ed alla necessità della reazione, non sono stati modificati dalla legge 2006 che ha modificato solamente il concetto di proporzionalità; ha, quindi, stabilito che i criteri della attualità della offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di offesa della incolumità o dei beni dell'aggressore debbono essere previamente ed in tale ordine esaminati con la conseguenza che è inibito passare a valutare il criterio della proporzionalità qualora siano ritenuti insussistenti i primi due requisiti.

Tali concetti sono stati ribaditi da altra pronuncia ( Cass. sez. 1 21.2.2007, n. 12466) nel senso che la causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, c.p., così come modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione.

Tali conclusioni, sicuramente in linea con le considerazioni della migliore dottrina, sono del tutto condivisibili in considerazione della natura della difesa domiciliare quale ipotesi speciale di legittima difesa; del resto, solo facendo riferimento ai presupposti dell'attualità dell'offesa e dell'inevitabilità e necessità dell'uso dell'arma si possono evitare decisioni aberranti e non in linea con i precetti costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 e con l'art 2 della Convenzione europea.

Va, infatti, notato che, sebbene la norma in considerazione faccia riferimento solo all'uso dell'arma ( o dell'altro mezzo prescelto ), senza alcun riferimento all'effetto cagionato ( il che potrebbe significare che qualsiasi uso dell'arma è ammissibile con qualsiasi conseguenza per l'aggressore), inibendo ogni comparazione tra bene aggredito

---

<sup>9</sup> La Corte ha richiamato il precedente Cass. Sez. 1, 10.11.2004, Podda, secondo cui il requisito della proporzione è sempre escluso nel caso di conflitto fra beni eterogenei allorchè la consistenza dell'interesse leso, vita o incolumità personale, dell'aggressore, sia di gran lunga più rilevante, anche sul piano dei valori costituzionali, rispetto a quello minore difeso, come ad esempio, quello del patrimonio

e quello leso dalla reazione difensiva, l'esigenza di accertare l'estremo della necessità della condotta lesiva, intesa nel senso sopra indicato<sup>11</sup>, impedisce conclusioni inaccettabili.

Analoga conclusione inaccettabile potrà essere evitata facendo riferimento al requisito della necessità nel caso in cui il soggetto agisca per difendere semplicemente la propria integrità fisica; se, infatti, l'effetto della norma fosse quello di inibire al giudice qualsiasi comparazione tra la gravità del danno minacciato e quello patito dall'aggressore, sarebbe consentito all'agredito, di fronte al pericolo attuale di essere preso soltanto a schiaffi, di uccidere con un'arma da fuoco. In tal caso, solo il vaglio rigoroso del requisito della necessità, inteso nel senso di non sostituibilità della condotta con altra meno lesiva, può evitare siffatte conclusioni che sarebbero in contrasto con i principi costituzionali e internazionali. N

Sempre il ricorso al requisito della necessità della reazione impedirà di dare connotazioni soggettivistiche al fine di difendere indicato nella norma; invero, il riferimento esclusivo alle intenzioni della vittima dell'aggressione, che rischierebbe di ampliare il campo della non rimproverabilità a titolo di colpa non solo nel caso di eccesso nella reazione ma anche nell'ipotesi di circostanza erroneamente supposta, a norma dell'art. 59 c.p., deve lasciare il campo ad una valutazione obiettiva dell'esistenza di una situazione di pericolo attuale di una offesa ingiusta che legittimi una reazione difensiva ancorata al criterio della necessità, intesa nel senso sopra detto, di non sostituibilità con condotte diverse meno lesive.

Infine, anche quella legittimazione ad una autotutela anticipata che la norma sembra prevedere, quando parla del semplice pericolo di aggressione, deve trovare la sua mitigazione nel **vaglio del requisito della attualità della offesa, da intendersi come pericolo in atto, incombente o, quantomeno, imminente, con esclusione del pericolo futuro e di quello passato.**

---

<sup>10</sup> Cass. n. 32282 del 2006 e Cass. n. 25339 del 2006.

<sup>11</sup> Cfr. anche Cass. n. 2554 del 1996; Cass. n. 9695 del 2002; Cass. n. 5697 del 2003; Cass. n. 16908 del 2004.

Del resto, proprio nella sentenza da ultimo segnalata, si ha modo di affermare che “la difesa con armi dei beni, pur nell’ambito del concetto di proporzionalità ora normativamente stabilito, è legittima solo se vi è anche un rischio concreto di un pregiudizio attuale, se non vi è desistenza, per la incolumità fisica dell’agredito e di altri”.<sup>12</sup>

Ciò detto, e tornando ad esaminare la fattispecie in esame, emerge chiaramente come ci si trovi in presenza dei requisiti del pericolo attuale di una offesa ingiusta e della inevitabilità della difesa **in quanto, di fronte al pericolo incombente, o quantomeno imminente di una offesa ingiusta di aggressione alla persona**, seppure erroneamente ma incolpevolmente supposto (colpi violenti sferrati con una mazza ferrata che facevano ritenere imminente una aggressione domestica con strumenti altamente lesivi nei confronti di chi non poteva scappare e si trovava intrappolato in casa), la reazione posta in essere, nei modi sopra indicati, al solo fine di esercitare una attività intimidatoria sparando in un luogo dove non era prevedibile la presenza di terze persone, acquista i caratteri, nei modi come concretamente realizzata, **della inevitabilità**.

A ciò si aggiunga che normativamente, proprio con la legge 13 febbraio 2006 n. 59, con l’introduzione del comma secondo dell’art. 52 c.p., si è voluto stabilire la presunzione di sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità, come detto, dei presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità (cfr. Cass. sez. 1 7.10.2014 n. 50909; vedi anche Cass. sez. 5, 2.7.2014 n. 35709 e Cass.

---

<sup>12</sup> La sentenza 16677 del 2007 ha avuto anche modo, significativamente, di affermare: “ il legislatore, al di là della affermazione di principio per cui sussiste il rapporto di proporzione, non ha voluto operare una completa equiparazione fra qualsiasi tipo di interesse, nel senso che appare evidente che neppure il *novum* legislativo legittima sempre una reazione implicante l’uso indiscriminato e senza limiti delle armi, finalizzato a ledere l’incolumità dell’aggressore, bensì impone ugualmente una comparazione degli interessi perchè consente l’uso dell’arma in difesa

sez4, 14.11.2013 n. 691 cit.).

Pertanto, anche nel caso in esame **la proporzionalità tra offesa e difesa deve ritenersi presunta normativamente.**

Il P.M. appellante, dopo avere sostenuto a lungo l'ipotesi del dolo eventuale, nella parte conclusiva sostiene che oggetto del rimprovero ( pag. 18 ) non è di avere voluto l'evento ( che l'agente ha del resto voluto sebbene in costanza di una rappresentazione erronea ) bensì di averlo causato per negligenza ( consistente nella decisione dell'impiego dell'arma nonostante il Cerioli non avesse mai sparato neppure al poligono), nella imperizia ( errata manovra nell'uso dell'arma) e nella imprudenza ( consistita nell'aver sparato senza occhiali e di avere sparato verso il basso e non verso l'alto ).

Tale considerazioni sono da ritenersi infondate **non solo perché è la stessa norma a presumere la proporzionalità tra offesa e difesa** ma anche perché nessuna negligenza, imperizia ed imprudenza possono essere imputate al Cerioli, che dopo aver fatto chiamare i Carabinieri, ha aperto la cassaforte ed ha scelto l'arma meno letale ed insidiosa, utilizzandola correttamente e sparando verso una parte lontana dall'aggressore che stava sfondando la vetrata ( e, quindi, non si può parla di imperizia e di errata manovra nell'uso dell'arma ) a solo scopo intimidatorio, scegliendo inoltre di sparare verso il basso, perché la presenza di una tettoia e la presenza di campi non abitati, rendeva tale scelta la meno pericolosa e non utilizzando gli occhiali perché non si trattava di mirare e colpire qualcuno ma di sparare nel vuoto dopo essere disceso precipitosamente dal letto.

La presenza in un luogo buio e lontano dalla finestra, dalla quale sono stati esplosi i due colpi ( e si noti che il Cerioli non ha esplosi gli altri 3 colpi che aveva in dotazione ) in zona del tutto defilata rispetto a quella dove erano stati visti gli aggressori si è rivelata un fatto del tutto casuale e non prevedibile da parte del prevenuto anche con la

---

della propria o altrui incolumità e, nel caso di difesa dei beni, solo quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”.

normale diligenza.

Pertanto, si impone la conferma dell'impugnata sentenza con la condanna delle parti civili appellanti al pagamento delle maggiori spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,

conferma la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 23.1.2014, emessa nei confronti di Cerioli Angelo Maria, impugnata dal pubblico ministero e dalle parti civili.

Condanna le parti civili Baciù Irina e Baciù Elena Monica al pagamento delle spese di questo grado del giudizio.

Indica in giorni 90 il termine di deposito della motivazione della sentenza.

Brescia, 12 febbraio 2016

Il Presidente relatore

Enrico Fischetti

